



Audizione sulle Proposte di Legge
in materia di lavoro agile

Audizione Parlamentare

11 novembre 2021

Audizione sui PdL in materia di lavoro agile: Barzotti (Misto); Lucaselli (Fdl); Vallascas (Misto); Villani (M5S); Zangrillo (FI); Gagliari (Coraggio Italia); Mura (PD); Serracchiani (PD).

La legge n. 81/2017 ha disciplinato, per la prima volta, il “lavoro agile” come una *“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita anche mediante accordo tra le parti.....”*

La disciplina di legge, nel suo complesso, è stata accolta favorevolmente da Confindustria, per i suoi molteplici aspetti innovativi, primi fra tutti la particolare valorizzazione dell’accordo individuale e la disciplina “elastica” dell’orario di lavoro che può essere non specificamente rilevato dato che la prestazione può essere connessa a forme di lavoro organizzate per fasi, cicli, obiettivi.

Naturalmente ogni legge è perfettibile ma, a nostro avviso, il complesso delle proposte di legge su cui siamo stati chiamati ad esprimere il nostro parere, pur nella loro ben differenziata impostazione, rischia comunque di essere eccessivamente pervasivo, laddove, viceversa, è solo su singoli e circoscritti aspetti che, semmai, il legislatore, a nostro avviso, potrebbe effettuare degli interventi.

Questo è il motivo per cui abbiamo salutato con favore la recente iniziativa del Ministro Orlando che ha convocato le parti sociali invitandole a verificare se vi siano i presupposti per la definizione di un Accordo quadro che orienti l’intervento della contrattazione collettiva in materia di lavoro agile.

Per la verità, come noto, la contrattazione collettiva, pur non espressamente invocata come fonte nella legge n. 81/2017, è già ampiamente intervenuta, anche prima dell’emanazione della legge, a regolare vari aspetti del lavoro agile.

Ciò dimostra la particolare “duttilità” della contrattazione collettiva, che ben riesce a fornire il suo contributo di regolazione anche in assenza di specifici rinvii da parte del legislatore.

Inoltre, proprio grazie a tale “duttività”, l’autonomia negoziale collettiva si presta, sotto molti aspetti, a fornire risposte più mirate e specifiche ai bisogni dei lavoratori e alle esigenze delle imprese.

Di qui la conferma che, a nostro avviso, l’attuale disciplina di legge del lavoro agile non necessita di un ulteriore intervento legislativo ampio e complessivo come, ad esempio, si prefigura in tutti quei disegni di legge in esame che prevedono il ricorso ad una legge delega.

Nè concordiamo con quelle proposte legislative che non si limitano a “sostenere”, magari con incentivi, l’intervento della contrattazione, ma, di fatto, la impongono, snaturando il principio dell’autonomia e, dunque, della libertà negoziale che, a nostro avviso, è il vero fondamento della contrattazione, in generale, ma senz’altro anche della contrattazione collettiva.

Allo stesso modo non concordiamo con quelle proposte che intendono dettare una disciplina rigida ma, soprattutto, “eteronoma” dell’orario di lavoro, compreso il fondamentale aspetto della disconnessione.

Premesso che la vigente disciplina dell’orario di lavoro, di derivazione comunitaria, fa, in generale, un ampio rinvio alla contrattazione collettiva, (riconoscendo tale fonte quale fonte particolarmente qualificata a disciplinare questo fondamentale aspetto di diritto del lavoro), la legge n. 81 del 2017 ha il particolare pregio, come si diceva in premessa, di rimarcare i limiti massimi inderogabili dettati da quella disciplina ma, nel loro ambito, lascia ampia libertà alle parti contrattuali di trovare le soluzioni più adeguate al fine di regolare i tempi di lavoro, anche “slegando” la prestazione da una rigida predeterminazione di essi, a favore dell’individuazione e il raggiungimento di obiettivi specifici.

Cosicchè l’introduzione di eventuali “monti ore” settimanali, mensili o trimestrali, da rispettare durante il lavoro agile, così come viene proposto in alcuno dei disegni di legge in esame, risulterebbe in palese contrasto con l’autonomia e la libertà negoziale che la legge riconosce alle parti contrattuali.

Inoltre, la rigida determinazione degli orari di lavoro “agile”, che emerge in più di una delle proposte di legge di cui parliamo, anche laddove fosse di fonte contrattuale collettiva, sarebbe in palese contrasto con la natura di tale lavoro che, prescindendo da una individuazione di un luogo di lavoro fisso, ne renderebbe praticamente impossibile il controllo e la misurazione.

Ed anche il fondamentale punto della disciplina della disconnessione, che il 21 gennaio 2021 è già stata oggetto di una Risoluzione del Parlamento europeo, può trovare la sua fonte di regolazione più adeguata nella contrattazione collettiva (come già avvenuto in molti recenti rinnovi contrattuali) proprio perché si tratta di individuare un corretto equilibrio tra le esigenze delle imprese e la tutela dei lavoratori, ricerca di un equilibrio che, storicamente, costituisce il fondamento della contrattazione collettiva che conosce le diversificate caratteristiche dei vari settori produttivi e li sa interpretare nel modo più adeguato, laddove la legge non può che dettare, per definizione, discipline “generalisti ed astratte”.

Ne consegue che Confindustria si è impegnata a collaborare al raggiungimento dell’Accordo quadro proposto dal Ministro del Lavoro, che dovrebbe orientare la contrattazione collettiva nella disciplina di varie tematiche come, ad esempio: dalla disconnessione alla indicazione dei luoghi più opportuni dove svolgere il lavoro agile; dalla disciplina della fornitura delle dotazioni informatiche alla formazione; dal riconoscimento del pieno esercizio dei diritti sindacali alla parità di genere e di trattamento economico e alla tutela dei lavoratori fragili.

Le materie ove, viceversa, potrebbe risultare opportuno un intervento legislativo sono quelle: del riconoscimento di incentivi alle imprese che si impegnano a fornire dotazioni informatiche adeguate ai loro dipendenti; della precisazione di alcuni aspetti della disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori agili; della riformulazione della disciplina delle comunicazioni telematiche che andrebbe fortemente semplificata, per non tradursi in un pesante onere per le imprese e in una, di fatto, del tutto inutile forma di controllo, così come ora disciplinata, da parte dell’Amministrazione.